

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1478 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2017****recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 relativamente all'organismo abilitato ad emettere documenti e certificati in Argentina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce l'elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d'origine.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 riporta l'organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità.
- (3) L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 stabilisce l'elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità.
- (4) L'Argentina ha comunicato alla Commissione che dal 26 giugno 2017 il nuovo organismo abilitato ad emettere i documenti d'origine e i certificati di autenticità per carni bovine, ovine e caprine originarie dell'Argentina è il ministero dell'Agricoltura. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/1995, l'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 146 del 20.6.1996, pag. 1.⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽³⁾ GUL 143 del 27.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GUL 202 del 31.7.2008, pag. 28.⁽⁵⁾ GUL 170 del 22.6.2013, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Argentina: Ministerio de Agroindustria».

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità

Argentina: Ministerio de Agroindustria:

per i pezzi detti «hampes» originari dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»

Articolo 3

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA:

per le carni originarie dell'Argentina:

- a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
- b) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
